

Al Responsabile del procedimento

Ing. Giulio Margarita

e p.c. Al Responsabile del Settore

Amministrazione Affari Legali e Finanza

Dott.ssa Rosella Lanuti

All'Ufficio Acquisti e contratti

Oggetto: Procedura per l'acquisizione del Servizio di sorveglianza sanitaria per il personale ANSF delle sedi di Torino, Genova, Milano, Bologna, Ancona, Roma e Napoli - CIG 834863578B. Provvedimento di ammissione e di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Riferimenti: Nota del RUP protocollo ANSF n. 12240 del 5/8/2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare, l'art. 76, comma 2 bis, ai sensi del quale: «"2- bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti";»;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visto Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis...Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla

stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati”;

visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, “ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”;

considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. 50/2019 sopracitati;

considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

considerato che, sempre nelle more della piena operatività di ANSFISA, ANSF continua a svolgere le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria con la propria organizzazione e nel rispetto degli atti e delle procedure dalla stessa adottati e/o disposti in ragione de:

- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (“Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162”);
- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 (“Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162”);
- il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 (“Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162”);

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

visto il D.D. ANSF prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del “Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie”;

vista la Determina a Contrarre prot. ANSF n. 0009524 del 22/06/2020, avente ad oggetto determinazioni in merito all'esperienza di una Procedura per l'affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria per il personale ANSF delle sedi di Torino, Genova, Milano, Bologna, Ancona, Roma e Napoli;

considerato, altresì, che con la predetta Determina a Contrarre, l'Ing. Giulio Margarita è stato nominato Responsabile del Procedimento, relativamente all'indizione, allo svolgimento della procedura di gara, fino all'aggiudicazione della stessa ed alla stipula del relativo contratto, con le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa vigente e secondo le specifiche di cui all'atto di nomina;

considerato che la procedura in esame è stata indetta sul MePA gestito da Consip S.p.A., mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 2594560 del 26/06/2020;

considerato che entro il termine fissato per il giorno 9/07/2020 del 18:00 sono pervenute n. 16 offerte dai concorrenti che sono risultati essere:

Denominazione concorrente	Forma di partecipazione	Data di presentazione offerte
FAUL.ANTINFORTUNISTICA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/07/2020 09:41
GIMA SERVICES S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/07/2020 23:27
ARCHÈ S.C. A R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/07/2020 10:20
626 MI.RO. SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	06/07/2020 17:16
ERIS SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/07/2020 16:05
MEDICA SUD SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	07/07/2020 11:52
CNL SEDE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	09/07/2020 14:21
IGEAMED S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/07/2020 15:32
INSULA SRLS	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/07/2020 15:25
GTP	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/07/2020 10:56
SOCIETA ITALIANA BIOTECNOLOGIE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	03/07/2020 11:41
COM METODI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	07/07/2020 17:07
SEMIS S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	06/07/2020 18:19
CAP&G CONSULTING SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	09/07/2020 17:38
MEA GROUP- PROMOTERGROUP (PROMOTERGROUP SPA, MEA GROUP *)	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	09/07/2020 13:07
SLALOM CONSULTING SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	09/07/2020 17:13

considerato che all'esito della verifica, analisi e valutazione del contenuto della documentazione presente nella Busta A, il RUP ha rilevato delle incompletezze per gli Operatori Economici: Cnl Sede Provinciale Di Reggio Calabria; Eris Srl; Faul.Antinfortunistica e Semis S.R.L., per i quali è stato necessario attivare il soccorso istruttorio e che a seguito di tale del soccorso istruttorio i concorrenti Eris S.r.l., Faul Antinfortunistica e Semis S.r.l. hanno sanato la propria posizione fornendo adeguato riscontro con comunicazioni rispettivamente aventi protocollo in ingresso ANSF 11333 del 21/7/2020, 11334 del 21/7/2020 e 11633 del 27/7/2020;

considerato pertanto che, il RUP con nota prot. ANSF n. 12240 del 5/8/2020, ha proposto l'ammissione alle successive fasi della gara di n. 15 concorrenti e segnatamente:

1. 626 MI.RO. S.r.l.
2. Arché S.c.a r.l.
3. CAP&G Consulting S.r.l.
4. COM Metodi
5. ERIS S.r.l.
6. FAUL Antinfortunistica
7. Gima Services S.r.l.
8. GTP
9. IgeaMed S.r.l.
10. Insula Srls
11. RTI Mea Group-PromoterGroup S.p.A.
12. Medica Sud S.r.l.
13. Semis S.r.l.
14. Slalom Consulting S.r.l.
15. Società Italiana Biotecnologie

considerato, altresì, che per il concorrente CNL SEDE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, con la citata nota prot. ANSF n. 12240 del 5/8/2020, ha proposto l'esclusione dalla procedura per la mancata presentazione in offerta, nonché a seguito del soccorso istruttorio, della cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta presentata, richiesta dalla *lex specialis* e, segnatamente, dalle Condizioni particolari di RdO (art. 4.1.) a pena di esclusione dalla gara;

precisato, infatti, che il RUP ha operato nei confronti del predetto concorrente il soccorso istruttorio al fine di: *i)* fornire chiarimenti e documentazione atta ad attestare l'idoneità a svolgere quanto oggetto dell'affidamento pur in mancanza dell'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché *ii)* presentare la cauzione provvisoria, richiesta a pena di esclusione, purché peraltro rilasciata in data anteriore al termine di presentazione delle offerte (9/7/2020), tenuto conto che l'articolo 93, comma 8 del D.lgs 50/2016 richiamato dal concorrente in sede di richiesta della cauzione non esonera le PMI dalla presentazione della garanzia provvisoria ma dalla presentazione della dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva;

considerato che in risposta al soccorso istruttorio, il concorrente CNL SEDE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, ha fornito, nel termine perentorio assegnato, la documentazione per il riscontro al precedente punto *i*) (Statuto dell'associazione), mentre relativamente al precedente punto *ii*) non ha presentato la cauzione provvisoria, bensì ha richiamato nuovamente l'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (non pertinente alla richiesta) e l'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020;

ritenuto che la presentazione della cauzione provvisoria è richiesta dalla *lex specialis* a pena di esclusione ed il riferimento del concorrente alla previsione di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, quale esimente dalla presentazione della cauzione provvisoria, appare errato ed incongruente in quanto la richiamata disposizione consente alle PMI l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione di impegno del garante alla presentazione della cauzione definitiva, e non già l'esenzione dalla presentazione della cauzione provvisoria;

ritenuto inoltre che il richiamo all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 appare anch'esso incongruente in quanto la pubblicazione e l'entrata in vigore di tale decreto sono successive al termine ultimo per la presentazione delle offerte relativo alla procedura in oggetto e che inoltre il decreto medesimo lascia alla stazione appaltante la facoltà di richiedere comunque la garanzia provvisoria, su proposta del Responsabile del procedimento:

determina

1. di prendere atto e approvare le proposte assunte dal RUP all'esito dell'analisi e valutazione della documentazione amministrativa (Busta A) presentata dai concorrenti della procedura per l'affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria per il personale ANSF delle sedi di Torino, Genova, Milano, Bologna, Ancona, Roma e Napoli - CIG 834863578B", e per l'effetto:

1.a. di ammettere alle successive fasi di gara i seguenti concorrenti: 626 MI.RO. S.r.l., Arché S.c.a r.l., CAP&G Consulting S.r.l., COM Metodi, ERIS S.r.l., FAUL Antinfortunistica, Gima Services S.r.l., GTP, IgeaMed S.r.l., Insula Srls, RTI Mea Group-PromoterGroup S.p.A., Medica Sud S.r.l., Semis S.r.l., Slalom Consulting S.r.l., Società Italiana Biotecnologie;

1.b. di escludere il concorrente CNL SEDE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA dalla procedura di gara in esame per la mancata presentazione della cauzione provvisoria, richiesta a pena di esclusione dalla *lex specialis*;

2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere: a) ai sensi del citato art 76, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del presente provvedimento ed alla comunicazione dello stesso al concorrente escluso CNL SEDE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, nei termini di legge; b) ad ogni altro adempimento comunque connesso e conseguente al presente provvedimento;

3. di dare atto che l'ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla esclusione del concorrente è il Settore Amministrazione affari legali e finanza - Ufficio Acquisti e contratti – Via Alamanni 2, Firenze.

Pertanto gli operatori economici indicati al punto 1.a sono ammessi alle fasi successive della procedura, all'esito delle valutazioni delle dichiarazioni amministrative prodotte, fermo restando ogni successiva verifica nella successiva fase di aggiudicazione.

L'operatore economico CNL SEDE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA è invece escluso dalla procedura di gara per l'acquisizione del Servizio di sorveglianza sanitaria per il personale ANSF delle sedi di Torino, Genova, Milano, Bologna, Ancona, Roma e Napoli - CIG 834863578B.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
06.08.2020
20:55:04 UTC



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484